



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

Prot. n. 23212 090.11.2023

del 20 novembre 2023

**Oggetto:** Richiesta parere. Misura del canone concessorio demanio marittimo determinato da rialzo offerto in seno a procedura di licitazione privata dopo la scadenza del titolo originario, prorogato *ope legis* sino al 2023.

Dirigente Generale  
Dipartimento dell'Ambiente  
PALERMO  
Rif. nota n.78406 del 25/10/23

*e p.c.* Dirigente STA  
AGRIGENTO/CALTANISSETTA

Si risconta la richiesta in epigrafe, che fa seguito al parere 066.11.2023, per comunicare quanto segue:

Sulla questione della determinazione dei canoni si era già pronunciato questo Ufficio con il parere 217.11.2007, che se pur datato, riguarda alcuni spunti interpretativi di cui tenere conto che qui di seguito si riportano:

*“ Nella Regione siciliana, per espressa previsione dell'art. 75 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, i canoni annui per le concessioni demaniali marittime sono determinati – in attesa di una organica regolamentazione della materia - secondo i criteri adottati con il decreto 19 luglio 1989, emanato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, recante: "Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime" .Ai sensi dell'art. 156 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 - che ha previsto che i canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo venissero fissati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente - è stato emanato il D. P. Reg. 26 luglio 1994, relativo alla "Determinazione dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo".*

*I .. successivi decreti ministeriali nn. 342 e 343 del 1998 - emanati in applicazione, il primo, dell'art. 3, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 (di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) e il secondo, dell'art. 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - non sono applicabili nella Regione siciliana, giacchè, in attesa dell'organica regolamentazione dei canoni demaniali marittimi, l'unica fonte di riferimento - in virtù del rinvio (da considerarsi statico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 75 della l.r. 15/1993, all'art. 156 della l.r. 25/1993 e al D.P.Reg. 26 luglio 1994) - resta il D.M. 19 luglio 1989”.*

In assenza di una norma regionale, (anche di natura regolamentare, che abbia dettato regole certe sulla quantificazione del pagamento del canone nel periodo post scadenza, il susseguirsi di norme regionali, e



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

statali, su proroghe *ope-legis* della concessioni e sulla determinazione dei canoni), è necessaria una operazione ermeneutica che attualizzi tutto il contesto normativo sulla base, dei nuovi principi stabiliti dal Legislatore e della conseguente giurisprudenza.

Nuovi principi che sono stati stabiliti dal Decreto Legge 5 ottobre 1993, n.400 recante *Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime* e dal successivo Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104 *Misure urgenti per il rilancio dell'economia*, per i quali il vecchio sistema di determinazione del canone, e di conseguenza, le previsioni di cui a citato Decreto ministeriale del 1998 posso considerarsi superate.

Ciò anche, in forza del combinato disposto degli artt. 45, comma 1 Cod. Nav. e 1, comma 251 della legge n. 296/2006, per i quali poichè possa darsi luogo alla riduzione del canone dovuto in forza di una concessione demaniale marittima, è necessario che una causa naturale o eventi dannosi di eccezionale gravità determinino una modificazione del bene demaniale come, ad esempio la restrizione l'utilizzazione della concessione, ossia, all'evidenza, una modificazione che incida sulla consistenza fisica del bene medesimo, come nel caso dell'erosione dell'arenile.

In difetto di una modificazione della consistenza fisica del bene demaniale marittimo, e per la sopracitata normativa ed anche per la copiosa giurisprudenza in tal senso, non pare possibile procedere ad alcuna riduzione del canone, ferma restando, ovviamente, la possibilità, per il concessionario, di traslare innanzi al giudice ordinario la domanda per il ricalcolo del canone.

Tra l'altro l'art. 39 del Codice della Navigazione esordisce, al comma 1, implicitamente affermando la regola dell'onerosità delle concessioni demaniali marittime. Che statuisce, infatti, che la misura del canone, così come obblighi e diritti del concessionario, sono determinati nell'atto di concessione (che dottrina e giurisprudenza definiscono *concessione-contratto*).

La disposizione del Codice, da un lato, consente all'Amministrazione concedente di determinare l'entità del canone dovuto e, dall'altro, presuppone la necessaria previsione di un canone a carico del concessionario, escludendo la possibilità di concessioni demaniali marittime gratuite, anche laddove il concessionario persegua soltanto ed esclusivamente finalità di interesse generale.

Tale norma trova la *ratio* nel fatto che la concessione in uso dei beni del demanio marittimo, esclude, o limita, l'uso generale della collettività, ed è quindi necessario che il concessionario corrisponda un canone in funzione tanto corrispettiva del vantaggio personale derivante dall'acquisizione di un diritto di utilizzo esclusivo del bene demaniale richiesto, quanto compensativa del pregiudizio sofferto dalla generalità dei consociati a causa della perdita o della limitazione del libero uso del bene dipendente dall'attitudine del diritto di uso esclusivo concesso di limitare, o pregiudicare in tutto, o in parte, il diritto pubblico di uso collettivo originariamente esercitato, o esercitabile, e giustificatamente sacrificato, in ragione delle finalità pubblicistiche, in concreto, perseguite dall'Autorità concedente con il rilascio della concessione.

Pertanto, se scaduta la concessione, ex art.3 L.r. 10/2007, il concessionario abbia fatto una regolare istanza di proroga, e non sopravvengono elementi che potrebbero comportare la riduzione del canone, (ai sensi delle norme sopracitate), il canone concessorio dovuto (in tale periodo di proroga) dovrà essere quello previsto dalla concessione/contratto e dai successivi adeguamenti di legge.

Nelle considerazioni sopra esposte il parere dello scrivente ufficio.

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione di Collaborazione e di Coordinamento 2**

\*\*\*

*Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.*

Il Funzionario  
F.to Pontillo

Il Dirigente  
F.to Guida

L'Avvocato Generale  
F.to Bologna